



Comune di Padova

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con deliberazione consiliare n.7 del 03 febbraio 2003

Modificato con deliberazione consiliare n. 120 dell'11 ottobre 2004

SOMMARIO

<i>Capo I</i>	<i>PRINCIPI GENERALI</i>
<i>Capo II</i>	<i>PROCEDURE E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'INTERPELLO</i>
<i>Capo III</i>	<i>PROCEDURE E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE</i>
<i>Capo IV</i>	<i>AUTOTUTELA</i>
<i>Capo V</i>	<i>RISCOSSIONE</i>
<i>Capo VI</i>	<i>SANZIONI</i>
<i>Capo VII</i>	<i>CONTENZIOSO TRIBUTARIO</i>
<i>Capo VIII</i>	<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>

ooo

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	4
Art.1 - (Scopo del regolamento)	4
Art.2 - (Contenuto del regolamento).....	4
Art.3 - (Regolamenti specifici)	4
Art.4 - (Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari)	4
Art.5 - (Servizio assistenza al contribuente)	4
Art.6 - (Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali).....	5
Art.7 - (Comunicazioni di atti ed informative all'Ufficio tributi).....	5
Art.8 - (Avviso bonario)	5
CAPO II - PROCEDURE E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'INTERPELLO.....	5
Art. 9 - (Principi generali).....	5
Art. 10 - (Ambito di applicazione).....	5
Art. 11 - (Richiesta di interpello).....	6
Art. 12 - (Adempimenti dell'ufficio).....	6
Art. 13 - (Efficacia della risposta alla richiesta di interpello).....	7
CAPO III - PROCEDURE E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	7
Art.14 - (Principi generali).....	7
Art.15 - (Ambito di applicazione).....	7
Art.16 - (Competenza)	8
Art.17 - (Avvio del procedimento)	8
Art.18 - (Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio).....	8
Art.19 - (Procedimento ad iniziativa del contribuente).....	8
Art. 20 - (Atto di accertamento con adesione).....	9
Art.21 - (Perfezionamento della definizione)	9
Art.22 - (Effetti della definizione)	9
Art.23 - (Riduzione della sanzione)	10
CAPO IV - AUTOTUTELA	10
Art. 24 - (Competenza)	10

Art. 25 - (Ipotesi di annullamento d'ufficio)	10
Art. 26 - (Procedimento)	10
CAPO V - RISCOSSIONE	11
Art. 27 - (Forme della riscossione)	11
Art. 28 - (Riscossione diretta)	11
Art. 29 - (Riscossione coattiva)	11
Art. 30 - (Compensazione di debiti e crediti tributari).....	11
Art. 31 - (Rateazione riscossioni)	12
Art. 32 - (Regolarizzazione spontanea tardiva)	12
CAPO VI - SANZIONI	13
Art. 33 - (Sanzioni tributarie).....	13
Art. 34 - (Cause di non punibilità)	13
Art. 35 - (Riduzione delle sanzioni).....	13
Art. 36 - (Recidiva).....	13
Art. 37 - (Sproporzione).....	13
CAPO VII - CONTENZIOSO TRIBUTARIO	13
Art.38 - (Costituzione in giudizio).....	13
Art.39 - (Rappresentanza dell'Ente in giudizio)	14
Art.40 - (Incarico a professionisti esterni)	14
CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI.....	14
ART.41 - (ENTRATA IN VIGORE).....	14

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 (Scopo del regolamento)

1. Scopo del regolamento è introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti.

Art.2 (Contenuto del regolamento)

1. Al fine di cui sopra, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art.52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, dall'art.50 della L. 28/12/97, n. 449 e dalla L. 27/07/00, n. 212, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:
 - Diritto di interpello;
 - Accertamento con adesione;
 - Autotutela.
2. Costituisce altresì oggetto della disciplina regolamentare la determinazione dei criteri per l'applicazione:
 - della riscossione;
 - della compensazione;
 - della rateazione;
 - della regolarizzazione spontanea tardiva;
 - delle sanzioni tributarie;
 - del contenzioso.

Art.3 (Regolamenti specifici)

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singolo tributo è ulteriormente disciplinata nel dettaglio, con apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo stesso.

Art.4 (Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari)

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tenere conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali al riconoscimento di un trattamento più favorevole.

Art.5 (Servizio assistenza al contribuente)

1. Il Comune organizza un servizio gratuito di consulenza al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, per il calcolo delle somme da pagare, per l'informazione su quanto pagato e sull'eventuale diritto al rimborso.

2. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento della documentazione a mezzo fax e rete telematica ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento.

Art.6

(Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali)

1. Il Comune informa tempestivamente le associazioni di categoria, i centri di assistenza fiscale e gli ordini professionali, delle principali innovazioni introdotte nei regolamenti comunali disciplinanti i diversi tributi, mettendo a disposizione i relativi atti attraverso la rete civica.
Promuove altresì consultazioni con i medesimi soggetti, direttamente o su loro sollecitazione, su questioni di rilevante e generale interesse, al fine di assicurare coerenza di comportamento, nello spirito di reciprocità e correttezza tra uffici tributari e contribuenti.

Art.7

(Comunicazioni di atti ed informative all'Ufficio tributi)

1. Il Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

Art.8

(Avviso bonario)

1. Prima di procedere all'emissione di atti di liquidazione, di accertamento o di applicazione di sanzioni inerenti ad uno specifico tributo, il funzionario responsabile può invitare il contribuente a chiarire la sua posizione, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio.
2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

CAPO II

PROCEDURE E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'INTERPELLO

Art. 9

(Principi generali)

1. Il presente capo disciplina l'istituto dell'interpello, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 11, co. 5, della Legge 27/7/2000 n. 212.

Art. 10

(Ambito di applicazione)

1. Ciascun contribuente del Comune di Padova, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria di interesse comunale, può inoltrare al settore Tributi del Comune, richiesta di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.
L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Il contribuente deve presentare la richiesta di cui al co. 1, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

3. La richiesta di interpello può essere presentata, anche da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. La richiesta di interpello, redatta in carta libera, è presentata al settore Tributi del Comune di Padova in seguito indicato "Ufficio", mediante:
 - a) consegna a mano;
 - b) spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento;
 - c) a mezzo fax;
 - d) per via telematica, dal momento in cui saranno attive le procedure per la firma digitale.
5. La presentazione della richiesta di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
6. La risposta dell'Ufficio vincola con esclusivo riferimento all'oggetto della richiesta e limitatamente al ricorrente.

Art. 11 (Richiesta di interpello)

1. La richiesta di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
 - la dettagliata e precisa descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono effettive condizioni di incertezza e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Ufficio di rispondere;
 - l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario o della casella di posta elettronica presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Ufficio;
 - la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante anche mediante firma digitale in caso di inoltro in via telematica.
2. La richiesta deve contenere l'esposizione, in modo chiaro e univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare e indicare eventuali recapiti di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte dell'Ufficio.
3. Alla richiesta è allegata copia della documentazione non in possesso del Comune e/o non reperibile presso altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, rilevante ai fini della individuazione o qualificazione della fattispecie prospettata.
4. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio.

Art. 12 (Adempimenti dell'ufficio)

1. La risposta scritta e motivata fornita dall'Ufficio è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il recapito indicato dal contribuente stesso, entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di interpello.
2. La risposta di cui al co. 1 può essere fornita anche a mezzo fax o telematicamente, dal momento in cui saranno attive le procedure per la firma digitale.

3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base della soluzione proposta e dei documenti allegati alla richiesta, l'Ufficio può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al precedente co. 1 rimane sospeso fino alla data di ricezione da parte dell'Ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità della richiesta di interpello.

Art. 13

(Efficacia della risposta alla richiesta di interpello)

1. Qualora la risposta dell'Ufficio non pervenga al contribuente entro il termine indicato nel precedente art. 12 co. 1, si intende che l'Ufficio concordi con l'interpretazione prospettata dal richiedente. Gli eventuali atti amministrativi emanati in difformità dalla risposta ovvero dalla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso, sono rettificati o annullati d'ufficio o su richiesta del contribuente.
2. Nel caso di successivo orientamento, contrario a quello posto a base della risposta già fornita, l'Ufficio provvede a comunicarlo tempestivamente all'interessato.
3. Tale nuovo orientamento ha valore solo per le obbligazioni tributarie sorte successivamente a quelle oggetto dell'interpello.
4. Il parere reso, o il silenzio assenso formatosi, sono privi di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero, di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

CAPO III

PROCEDURE E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.14

(Principi generali)

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/6/97 n.218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento.

Art.15

(Ambito di applicazione)

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone, nell'ambito dell'attività di accertamento dell'Ufficio, la presenza di materia concordabile e quindi di elementi "di fatto" suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. L'Ufficio, per dar corso all'accertamento con adesione, deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art.16
(Competenza)

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Capo Settore Tributi del Comune, o suo delegato, con proposta del responsabile del procedimento del singolo tributo.

Art.17
(Avvio del procedimento)

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a cura dell'Ufficio, prima della notifica di accertamento;
 - su richiesta del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art.18
(Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio)

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'eventuale accertamento con adesione.
L'invito contiene altresì l'indicazione dell'avvio del procedimento di accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere dell'obbligatorietà.

Art.19
(Procedimento ad iniziativa del contribuente)

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, richiesta in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia alla richiesta di definizione.
2. La presentazione della richiesta produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di definizione l'Ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire e la mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale da parte del responsabile del procedimento.

5. Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione, al fine di evitare, da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere, oppure no, presentata richiesta di definizione concordata.

Art. 20

(Atto di accertamento con adesione)

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o da suo procuratore generale o speciale e dal Capo Settore Tributi, o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art.21

(Perfezionamento della definizione)

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Per importi di definizione superiori a € 500,00 è ammesso il pagamento in forma rateale, fino ad un massimo di 8 rate bimestrali o in un massimo di 12 rate bimestrali, di pari importo, se le somme dovute superano € 10.000,00, previa applicazione, ad ogni singola rata, della frazione di interesse legale in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolato con riferimento all'intero periodo di rateazione.
4. Il Capo Settore Tributi stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione dell'entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore.
5. L'importo della prima rata deve comunque essere versato entro il termine indicato al comma 1. Qualora il totale delle rate successive alla prima superi l'importo di € 3.000,00 il contribuente è tenuto a presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o equipollente.

Art.22

(Effetti della definizione)

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e/o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'Ufficio, alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art.23
(Riduzione della sanzione)

1. A seguito della definizione, mediante accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

CAPO IV
AUTOTUTELA

Art. 24
(Competenza)

1. Il Capo Settore Tributi, o suo delegato, anche su proposta del responsabile del procedimento, provvede, con atto motivato, all'annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Nel potere di autotutela di cui al comma 1 è compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

Art. 25
(Ipotesi di annullamento d'ufficio)

1. E' possibile procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, senza necessità di richiesta di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di decorrenza di termini per l'impugnativa, in particolare nei seguenti casi:
 - a) errore di persona;
 - b) errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
 - g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ufficio;
 - h) sussistenza dei requisiti per fruire di esclusioni del tributo e/o di riduzioni dello stesso, precedentemente negati.
2. Il potere di autotutela non può essere esercitato qualora sul caso in questione sia intervenuta nel merito, con esclusione quindi di motivi di ordine formale quali l'inammissibilità, l'irricevibilità, l'improcedibilità del ricorso, una sentenza passata in giudicato, favorevole all'Amministrazione.

Art. 26
(Procedimento)

1. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente.
2. Il provvedimento di annullamento, così come quello di rigetto dell'eventuale richiesta del contribuente, sono comunicati all'interessato e, in caso di contenzioso pendente, all'organo giurisdizionale competente, per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

CAPO V RISCOSSIONE

Art. 27 (Forme della riscossione)

1. La riscossione delle entrate tributarie può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. L'affidamento in concessione a terzi può comprendere tutte le fasi della attività di riscossione, quali la riscossione ordinaria, sia essa volontaria o a mezzo ruolo, l'attività di liquidazione, di accertamento, di applicazione delle sanzioni, di recupero crediti, la riscossione coattiva, il contenzioso, oppure solo una o più di esse.
Il concessionario provvede alla riscossione e rendicontazione nei modi previsti dalla legge e dagli accordi negoziali contenuti nella convenzione di affidamento della concessione.

Art. 28 (Riscossione diretta)

1. La riscossione diretta avviene, di norma, con le seguenti modalità:
 - a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali aperti per ciascun tributo dal Comune di Padova;
 - c) mediante strumenti elettronici di istituti convenzionati con il Tesoriere comunale;
 - d) altre eventuali modalità previste dalle singole discipline di settore.
2. L'Amministrazione promuove la diffusione di modalità di pagamento per via telematica mediante accordi con il proprio Tesoriere e iniziative nel campo della comunicazione con il cittadino contribuente.

Art. 29 (Riscossione coattiva)

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate nei termini previsti dalla disciplina di ciascun tributo, viene effettuata, di norma, dal concessionario del servizio nazionale di riscossione, ai sensi dell'art. 3 co.6 del D.Lgs. 13/04/1999, n.112, ovvero, qualora diverso, dal concessionario cui il Comune ha affidato la riscossione ordinaria.
2. Non si procede a riscossione coattiva quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore a € 15,00, fatte salve disposizioni di legge più favorevoli al contribuente.
3. In ogni caso non si procede alla riscossione di crediti di ammontare pari o inferiore al compenso dovuto per la loro riscossione.

Art. 30 (Compensazione di debiti e crediti tributari)

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme che seguono.
L'Amministrazione comunale aderisce altresì alle iniziative statali in ordine a compensazioni riferite anche a tributi erariali.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi o del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 gg. dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tipo di tributo dovuto e il suo ammontare al lordo della compensazione;
 - c) l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta e per tributo;
 - d) dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza per il diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 31
(Rateazione riscossioni)

1. Il Capo Settore Tributi può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato debitore in comprovate difficoltà di ordine economico, la rateazione del pagamento del credito del Comune, di norma, in un massimo di 12 rate bimestrali di pari importo, previa applicazione, ad ogni singola rata, della frazione di interesse legale, in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolata con riferimento all'intero periodo di rateazione.
Il numero di rate è stabilito in ragione dell'entità del debito e delle possibilità di pagamento del debitore. Qualora il totale delle rate successive alla prima superi l'importo di € 3.000,00, il contribuente è tenuto a presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o equipollente.
2. Il debitore deve consegnare all'Ufficio le quietanze di pagamento di ciascuna rata e l'eventuale garanzia. Il mancato pagamento, entro i termini, anche di una sola rata, nonché della consegna della garanzia, qualora dovuta ai sensi del precedente comma, determina l'obbligo di pagamento entro 15 gg. ed in unica soluzione del debito residuo.

Art. 32
(Regolarizzazione spontanea tardiva)

1. Ai fini di una semplificazione e razionalizzazione dell'attività di gestione delle entrate tributarie, si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi, relativi ad annualità pregresse, al di fuori dei casi sanati con ravvedimento operoso, purché il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda al versamento:
 - a) del tributo o dei tributi dovuti, nei casi di omesso e parziale versamento;
 - b) della sanzione ridotta alla metà di quella prevista per omesso, parziale o tardivo versamento;
 - c) degli interessi moratori sul tributo dovuto o tardivamente versato, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento.
2. Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

CAPO VI SANZIONI

Art. 33 (Sanzioni tributarie)

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997.
2. L'avviso di applicazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione emessa.

Art. 34 (Cause di non punibilità)

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali o semplici irregolarità che non siano di ostacolo all'attività di accertamento. Resta ferma la diretta applicazione di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.

Art. 35 (Riduzione delle sanzioni)

1. Ai sensi degli artt. 12 e 14 del D.Lgs. 473/1997, le sanzioni per violazioni inerenti alla presentazione della dichiarazione, sono ridotte ad un quarto dell'importo dovuto, qualora intervenga adesione del contribuente con il pagamento del tributo e della sanzione.
Di tale riduzione viene data informazione negli avvisi di accertamento.
Non si applica alcuna riduzione della sanzione, che rimane pertanto del 30% per ogni importo dovuto, in caso di omesso, parziale, tardivo versamento del tributo.

Art. 36 (Recidiva)

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97 in caso di recidiva, la sanzione viene, di volta in volta aumentata del 20%, per ogni violazione successiva alla notifica del primo accertamento, fino al raggiungimento del 100% del minimo previsto.

Art. 37 (Sproporzione)

1. In relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare di questa sia superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta alla metà del minimo.

CAPO VII CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art.38 (Costituzione in giudizio)

1. Spetta al Sindaco, ai sensi dell'art.11 del D.lgs.546/92, quale rappresentante dell'Ente e previa determinazione da parte della Giunta Comunale, come previsto dall'art. 46 lett. h) dello Statuto

comunale, costituirsi in giudizio e proporre appello, nei giudizi relativi alla materia tributaria comunale, rientrante nella giurisdizione del giudice tributario, ove il Comune sia parte processuale.

A tal fine può delegare il responsabile dell'ufficio contenzioso del settore Tributi o altri dipendenti del Settore stesso appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale¹.

Art.39
(Rappresentanza dell'Ente in giudizio)

1. La delega conferita dal Sindaco, oltre a consentire la rappresentanza e difesa dell'Ente all'atto della costituzione in giudizio e, successivamente il deposito di documenti e memorie integrative e conclusionali, comprende il potere di presenziare alle pubbliche udienze in primo grado, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Padova e, nei giudizi di appello, presso la Commissione Tributaria Regionale di Venezia.

Inoltre, tenuto conto dell'eventuale possibilità di soccombenza dell'Amministrazione che dovesse emergere nel corso del giudizio, comprende anche il potere di conciliare in tutto o in parte la vertenza, secondo il disposto di cui all'art.48 del D.Lgs. 546/92, previa decisione della Giunta Comunale, su proposta del Capo Settore Tributi.

Art.40
(Incarico a professionisti esterni)

1. Qualora ne risultasse la necessità e previa decisione della Giunta Comunale, la difesa in giudizio può essere affidata a liberi professionisti esterni, specialisti nel campo tributario.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art.41
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01 gennaio 2003.
2. E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile col presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente.

¹ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 120 dell'11 ottobre 2004